

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 21 DEL 08/01/2026

O G G E T T O

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA ULSS 8 BERICA E LA DIOCESI DI VICENZA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA RELIGIOSA CATTOLICA. DECORRENZA DALL'1/01/2026 E FINO AL 31/12/2026.

Proponente: DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE DAO
Anno Proposta: 2026
Numero Proposta: 14/26

Il Direttore della Direzione Amministrativa di Ospedale riferisce che:

“L’art. 19 della Costituzione della Repubblica Italiana riconosce a tutti il diritto di libertà religiosa e di esercizio del culto e l’art. 11 dell’Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana del 18 febbraio 1984, reso esecutivo con Legge 25 marzo 1985, n. 121, garantisce l’assistenza spirituale ai cattolici degenti in ospedali, case di cura o di assistenza pubbliche.

La Legge 23 dicembre 1978 n. 833, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, all’art. 38 stabilisce che “presso le strutture di ricovero del servizio sanitario nazionale è assicurata l’assistenza religiosa nel rispetto della volontà e della libertà di coscienza del cittadino. A tal fine, l’Unità sanitaria Locale provvede per l’ordinamento del servizio di assistenza religiosa cattolica d’intesa con gli ordinari diocesani competenti per territorio”.

Al fine di stabilire una disciplina uniforme del servizio di assistenza religiosa cattolica negli enti sanitari ed assistenziali pubblici e privati accreditati, con D.G.R.V. n. 3583 del 24/11/2009, la Regione Veneto, previo confronto con i rappresentanti della Conferenza Episcopale Triveneta, ha approvato un Protocollo di Intesa che definisce gli indirizzi e le direttive per le Convenzioni tra gli Enti e gli Ordinari Diocesani del Veneto.

L’art. 5 del protocollo citato prevede che l’assistenza religiosa agli infermi di culto cattolico si svolga in regime di convenzione tra l’Ente e la Diocesi.

Con deliberazione ultima n. 2213 del 31/12/2024 l’Azienda U.L.SS. 8 Berica approvava la convenzione per l’espletamento del servizio di assistenza religiosa in favore degli infermi di culto cattolico dell’Azienda U.L.SS. 8 Berica fissando la scadenza al 31/12/2025.

Sussiste, pertanto, la necessità di rinnovare la Convenzione per un’ulteriore annualità con decorrenza dal 1º gennaio 2026 e fino al 31 dicembre 2026.

Ai fini della liquidazione del contributo economico predetto e del controllo sul rispetto delle prescrizioni impartite a causa della pandemia, il personale di assistenza religiosa dovrà rendicontare, mese per mese, gli accessi e l’attività di assistenza religiosa svolta e trasmetterla alla Direzione Medica Ospedaliera competente, per il controllo sul rispetto delle prescrizioni impartite e ai fini del contributo da corrispondere.

Si precisa infine che, vista la sospensione, fin dall’anno 2020, dell’attività di assistenza religiosa presso il P.O. di Montecchio Maggiore a causa del numero esiguo di pazienti, afferenti al P.O. predetto, che possono beneficiare della stessa, il servizio di assistenza religiosa presso il predetto P.O. resta sospeso anche per l’anno 2026, con conseguente riduzione del contributo economico annuo.

Tanto premesso, ritenuto necessario assicurare la continuità del servizio di assistenza religiosa all’interno delle strutture di ricovero dell’Azienda U.L.SS. 8 Berica, si propone pertanto di prendere atto del rinnovo della Convenzione per il servizio di assistenza religiosa, con decorrenza dal 01/01/2026 e fino al 31/12/2026, già siglata dalle Parti, così come precisato nel testo allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale”.

Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di prendere atto, per quanto in premessa esposto e qui integralmente richiamato, del rinnovo della Convenzione per il servizio di assistenza religiosa, con decorrenza dal 01/01/2026 e fino al 31/12/2026, così come precisato nel testo allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale (All. 1);
2. di prendere atto dell'Allegato 2, contenente il modulo di attestazione U.L.SS., ex Distretto Est e ex Distretto Ovest, per la rendicontazione dell'attività di assistenza religiosa;
3. di dare atto che il costo presunto derivante dal rinnovo della Convenzione in argomento e da porre a carico del Bilancio sanitario aziendale, anno 2026 al conto 55.07.210 - *Borse di studio e altre prestazioni di lavoro non sanitarie*, sarà pari a complessivi € 69.000,00 Fuori Campo IVA;
4. di incaricare le Direzioni Mediche Ospedaliere competenti di verificare il regolare svolgimento del servizio di assistenza religiosa e il rispetto delle prescrizioni impartite, ai fini del contributo da corrispondere, e la Direzione Amministrativa di Ospedale per ogni adempimento amministrativo conseguente;
5. di pubblicare la presente all'Albo dell'Ente e nel sito internet aziendale alla pagina "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario
(dr. Alberto Rigo)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Patrizia Simionato)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

CONVENZIONI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA RELIGIOSA

CATTOLICA

Tra

L'Azienda U.L.SS. n. 8 “Berica”, con sede in Viale F. Rodolfi n. 37 CAP 36100

Vicenza (VI), codice fiscale e partita IVA 02441500242, legalmente rappresentata

dal Direttore Generale dr.ssa Patrizia Simionato, di seguito denominata “Azienda

U.L.SS.”,

e

La Diocesi di Vicenza, con sede in Viale Rodolfi, 14/16 CAP 36100 Vicenza (VI),

partita IVA 95002320240, legalmente rappresentata dal Vicario Generale, don

Giampaolo Marta, nato a Thiene (VI) il 01/01/1967 Cod. Fisc.

MRTGPL67A01L157V, di seguito denominata “Diocesi”

PREMESSO CHE:

- L'art. 19 della Costituzione della Repubblica Italiana riconosce a tutti il diritto di libertà religiosa e di esercizio del culto e l'art. 11 dell'Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana del 18 febbraio 1984, reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, garantisce l'assistenza spirituale ai cattolici degenti in ospedali, case di cura o di assistenza pubbliche;
- La legge 23 dicembre 1978 n. 833, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, all'art. 38 stabilisce che *“presso le strutture di ricovero del servizio sanitario nazionale è assicurata l'assistenza religiosa nel rispetto della volontà e della libertà di coscienza del cittadino. A tal fine, l'Unità sanitaria Locale provvede per l'ordinamento del servizio di assistenza religiosa cattolica d'intesa con gli ordinari diocesani competenti per territorio”*;

- Il 22 dicembre 2009 è stato sottoscritto un Protocollo d'Intesa tra la Regione Veneto e le Diocesi della Provincia ecclesiastica Venete al fine di disciplinare il servizio di assistenza religiosa cattolica negli enti sanitari ed assistenziali pubblici e privati accreditati, operanti nel territorio del Veneto;
- L'art. 5 del protocollo citato prevede che l'assistenza religiosa agli infermi di culto cattolico può essere svolto in regime di convenzione tra l'Ente e la Diocesi;
- Con deliberazione n. 2213 del 31/12/2024, l'Azienda U.L.SS. 8 Berica approvava la convenzione per l'espletamento del servizio di assistenza religiosa in favore degli infermi di culto cattolico fino al 31/12/2025;
- Ritenuto pertanto necessario assicurare la continuità del servizio di assistenza religiosa all'interno delle strutture di ricovero dell'Azienda U.L.SS. 8 Berica e dunque rinnovare la Convenzione scaduta per l'ulteriore anno 2026,

Tanto premesso, le Parti concordano e stipulano quanto segue:

- Art.1 – Definizioni

Con l'espressione "assistanti religiosi" si intendono i sacerdoti e i diaconi designati dalla Diocesi per il servizio di assistenza religiosa e che svolgono il medesimo servizio in regime di convenzione con l'U.L.SS.

Il "personale di assistenza religiosa" invece è composto da uno o più sacerdoti (assistanti religiosi) cui possono aggiungersi anche diaconi, religiosi, religiose e laici, designati comunque dalla Diocesi, che operano quali volontari e che costituiscono quella che in termini pastorali si chiama "Cappellania", espressione del servizio della comunità cristiana all'interno dell'U.L.SS.

A coordinamento della Cappellania ospedaliera, la Diocesi designa un assistente religioso specifico, denominato Cappellano, il quale risponde dello svolgimento dell'attività di assistenza religiosa sia nei confronti della Diocesi di appartenenza che nei confronti della Direzione Medica al fine di coordinare qualsiasi manifestazione religiosa con il servizio ospedaliero.

Art. 2 –Finalità

La presente Convenzione ha lo scopo di assicurare l'esercizio della libertà religiosa, l'adempimento delle pratiche di culto ed il soddisfacimento dei bisogni spirituali dei degenzi cattolici e dei loro familiari, nonché di quanti operano a qualsiasi titolo nelle medesime strutture, nel rispetto della volontà e della libertà di ciascuno.

L'esercizio dell'assistenza religiosa è svolto presso le strutture di ricovero dell'Azienda U.L.SS. 8 Berica di seguito indicate:

- P.O. San Bortolo di Vicenza;
- P.O. Pietro Milani di Noventa Vicentina;
- P.O. Cazzavillan di Arzignano;
- P.O. San Giovanni Battista di Lonigo;
- P.O. San Lorenzo di Valdagno.

L'attività di assistenza religiosa presso il P.O. Vittorio Emanuele III di Montecchio Maggiore risulta attualmente sospesa; potrà essere riattivata, previo accordo tra le Parti qualora le condizioni lo consentano.

- Art. 3 – Oggetto

La Diocesi di Vicenza, per il tramite del proprio personale religioso, si impegna a garantire:

- l'assistenza religiosa, spirituale e morale, agli infermi di culto cattolico;

- l'amministrazione dei sacramenti e la celebrazione delle funzioni di culto cattolico, tra cui la celebrazione dei riti funebri e l'espletamento delle pratiche d'ufficio.

Il servizio comprende anche, previo accordo tra le parti, l'assistenza religiosa alle Suore dei presidi Ospedalieri, al personale dell'U.L.SS. e agli allievi delle scuole.

L'U.L.SS., a fronte del servizio reso, si impegna a corrispondere il contributo di cui al successivo articolo 5 ed inoltre si impegna a mettere a disposizione degli assistenti religiosi, ove necessario in caso di reperibilità notturna e senza oneri a carico di questi ultimi, un alloggio arredato all'interno della Struttura di ricovero e i locali ad uso esclusivo, cappella, sacrestia e ufficio per i colloqui con i malati e i familiari e funzioni di segreteria.

L'U.L.SS. fornisce alla Diocesi di Vicenza per il servizio di assistenza religiosa anche i fiori, l'incenso e le particole liturgiche e il vino per la S. Messa.

Resterà a carico della Diocesi la fornitura di libri e paramenti liturgici.

- Art. 4 – Modalità di svolgimento del servizio di assistenza religiosa

Gli assistenti religiosi ed il personale di assistenza religiosa costituente la c.d. Cappellania ospedaliera sono designati dalla Diocesi di Vicenza e comunicati all'U.L.SS.

Relativamente all'organizzazione generale del servizio, il medesimo è svolto per il tramite di un Cappellano titolare per P.O., eventualmente coadiuvato da altro personale di assistenza religiosa, come individuato dalla Diocesi e comunicato all'U.L.SS. assieme anche i nominativi di possibili sostituti in caso di impedimento del Cappellano titolare.

Il Cappellano è tenuto ad osservare le norme previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari applicabili allo stato religioso, nonché le disposizioni

impartite dalla Diocesi di Vicenza per quanto riguarda l'esercizio dell'apostolato e dell'azione pastorale.

L'organizzazione interna dell'assistenza religiosa viene stabilita di concerto con la Direzione Medica Ospedaliera in modo che qualsiasi celebrazione o manifestazione religiosa sia coordinata con il servizio ospedaliero.

- Art. 5 – Impegni economici dell'U.L.SS.

L'U.L.SS., per il servizio di assistenza religiosa, corrisponderà alla Diocesi di Vicenza le seguenti somme:

- per il Servizio religioso effettuato presso il P.O. San Bortolo di Vicenza, una somma annuale omnicomprensiva di € 35.000,00 (trentacinquemila euro), da corrispondere in n. 4 rate al termine di ogni trimestre previa attestazione scritta da parte del Cappellano incaricato sul regolare svolgimento dell'attività di assistenza religiosa nel corso del trimestre di riferimento, con allocazione delle Suore appartenenti alla comunità delle Suore Dorotee presso il locali del P.O. San Bortolo di Vicenza con servizi vari;

- per il Servizio religioso effettuato presso il P.O. di Noventa Vicentina, una volta riattivato, una somma annuale omnicomprensiva di € 6.000,00 (seimila euro), da corrispondere in n. 4 rate al termine di ogni trimestre previa attestazione scritta da parte del Cappellano incaricato sul regolare svolgimento dell'attività di assistenza religiosa nel corso del trimestre di riferimento;

- per il Servizio religioso effettuato presso gli Ospedali di Arzignano, Lonigo e Valdagno una somma annuale omnicomprensiva di € 28.000,00 (ventottomila euro), da corrispondere in n. 4 rate al termine di ogni trimestre previa attestazione scritta da parte del Cappellano incaricato sul regolare svolgimento dell'attività di assistenza religiosa nel corso del trimestre di riferimento.

Il servizio di assistenza religiosa è del tutto gratuito per gli infermi e i loro familiari: è fatto espresso divieto al Cappellano, titolare o sostituto, e al personale di assistenza religiosa, di percepire per il medesimo servizio oblazioni, offerte o altro, ad eccezione delle offerte sinodali durante la celebrazione delle Sante Messe.

Gli importi sopra indicati, in caso di sospensione motivata delle funzioni di assistenza religiosa a causa dell'eventuale ripresa dell'emergenza epidemiologica da virus Covid 19, o di ulteriori eventi imprevedibili/straordinari, saranno commisurati al servizio effettivamente svolto e, dunque, proporzionalmente ridotti in base e a seconda della durata della sospensione.

Ai fini della liquidazione del contributo economico predetto e del controllo sul rispetto delle prescrizioni impartite a causa della pandemia, l'assistente religioso dovrà comunicare tempestivamente alla Direzione Medica Ospedaliera l'eventuale sospensione motivata del servizio di assistenza religiosa e in ogni caso rendicontare, trimestralmente, gli accessi e l'attività di assistenza religiosa svolta trasmettendo l'attestazione alla Direzione Medica Ospedaliera competente. Le attestazioni e la rendicontazione dell'attività di assistenza religiosa, da comunicare utilizzando il modulo U.L.SS., appositamente predisposto, dovranno essere trasmesse ai seguenti indirizzi:

- per l'ex Distretto Ovest (Arzignano, Lonigo, Valdagno) all'indirizzo mail: segreteria.direzionemedica.arz@aulss8.veneto.it.

- per l'ex Distretto Est (Vicenza e Noventa Vicentina) all'indirizzo mail: segreteria.direzionemedica@aulss8.veneto.it.

- Art. 6 – Coperture assicurative

La responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) all'interno delle strutture aziendali è assicurata dall'U.L.SS.

La Diocesi di Vicenza garantisce la copertura assicurativa personale per gli infortuni degli assistenti religiosi e del personale di assistenza religiosa nello svolgimento del servizio di cui alla presente convenzione.

Quanto all'assicurazione per malattie professionali, provvederanno, personalmente e ove ritenuto opportuno, gli assistenti e il personale di assistenza religiosa che svolgono il servizio in base alla presente convenzione.

- Art. 7 - Trattamento dati personali

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare ed eventualmente a comunicare a terzi i dati personali contenuti nella presente convenzione, ovvero in ogni modo forniti o comunque acquisiti durante la sua esecuzione, al solo scopo di adempiere agli impegni con la stessa assunti o per gli adempimenti alla stessa connessi, in ossequio alle condizioni previste dal D.Lgs. n. 196/2003, dal Regolamento UE 2016/679 e dal successivo D.Lgs. 101/2018, nonché dal Decreto Generale della CEI “Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza dei dati relativi alle persone dei fedeli, degli enti ecclesiastici e delle aggregazioni laicali” del 24 maggio 2018.

Ciascuna Parte presta il consenso al trattamento dei propri dati direttamente o indirettamente, secondo quanto previsto dalla predetta normativa per le finalità necessarie alla gestione del presente accordo.

- Art. 8 – Durata e Recesso

La presente convenzione ha durata annuale con decorrenza dal 01/01/2026 e scadenza fissata al 31/12/2026, fatta salva la possibilità di recedere dal presente accordo con un preavviso scritto di almeno 90 giorni da comunicarsi con posta certificata PEC, nonché il riconoscimento del valore corrispondente alle attività svolte fino a scadenza.

Le parti si riservano, altresì, la facoltà di modificare, nel corso della vigenza del contratto in oggetto, i termini e le condizioni pattuite, attraverso specifico accordo sottoscritto da entrambi.

- Art. 9 – Risoluzione

Le Parti potranno richiedere la risoluzione del presente accordo, e quindi l'interruzione immediata della collaborazione, nel caso di violazione dei termini o degli obblighi assunti con la sottoscrizione del presente accordo.

In caso di irregolarità nello svolgimento del servizio di assistenza religiosa o nelle relazioni tra gli assistenti religiosi o tra questi e gli infermi che siano suscettibili di rettifica, l'U.L.SS. potrà assegnare un termine di 30 giorni entro il quale la Parte inadempiente dovrà provvedere alla stessa.

Qualora ciò non avvenga nel suddetto termine, la collaborazione dovrà considerarsi risolta e la parte inadempiente potrà chiamarsi a rispondere degli eventuali danni.

Art. 10 – Commissione paritetica e risoluzione delle controversie

La soluzione di qualsiasi vertenza che possa scaturire dall'esecuzione della presente convenzione è affidata a una apposita commissione paritetica, così composta: a) un presidente designato di comune intesa dalle Parti; b) un membro designato dall'Azienda U.L.SS.; c) un membro designato dall'Ordinario diocesano.

Tutti durano in carica fino alla scadenza della convenzione.

Art.11 - Registrazione ed imposta di bollo

Il presente contratto:

- è soggetto ad imposta di bollo a carico dell'U.L.SS., ai sensi dell'art. 2, allegato A del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642 che viene assolta in modo virtuale a seguito dell'autorizzazione n. 15956/14 – Estensione

autorizzazione per bollo sui contratti sottoscritti digitalmente – rilasciata

dall’Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Vicenza 1;

➤ è Fuori Campo I.V.A;

➤ è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5°, 2° comma
del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ed in tal caso le spese di registrazione sono
a carico della parte richiedente.

Vicenza, lì

Letto, firmato e sottoscritto.

Il Vicario Generale

Il Direttore Generale dell’Azienda

per la Diocesi di Vicenza

U.L.SS. n. 8 “Berica”

(don Giampaolo Marta)

(Patrizia Simionato)

Prot.

Direzione Medica Est

Indirizzo sede: Viale Rodolfi, 37

Direttore: Massimiliano Colucci

Oggetto: Assistenza religiosa.
Attestazione svolgimento
del servizio.

Alla Direzione Amministrativa
di Ospedale

Ai sensi della convenzione in atto con la Diocesi di Vicenza, relativa all'espletamento del servizio di assistenza religiosa agli infermi di culto cattolico, si comunica che la stessa è stata regolarmente assicurata nel mese di _____, presso il P.O. _____
di _____.

Distinti saluti.

Il Cappellano

VISTO:

IL DIRETTORE MEDICO OSPEDALIERO

Prot.

Direzione Medica Ovest
Indirizzo sede: Via Del Parco, 1 Arzignano
Direttore: Sara Mondino

Oggetto: Assistenza religiosa.
Attestazione svolgimento
del servizio.

Alla Direzione Amministrativa
di Ospedale

Ai sensi della convenzione in atto con la Diocesi di Vicenza, relativa all'espletamento del servizio di assistenza religiosa agli infermi di culto cattolico, si comunica che la stessa è stata regolarmente assicurata nel mese di _____, presso il P.O. _____
di _____.

Distinti saluti.

Il Cappellano

VISTO:

IL DIRETTORE MEDICO OSPEDALIERO